

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 8 luglio 2005

Modifica dei compensi spettanti agli ispettori di società fiduciarie e di revisione. (GU n. 181 del 5-8-2005)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente la disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, che consente di disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle società, anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarità;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 1993, n. 158 concernente l'istituzione di un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e di revisione;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto che stabilisce il compenso da corrispondere agli esperti con onere a carico delle società fiduciarie ispezionate, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531;

Considerato che il predetto art. 6 prevede, in particolare, che «il compenso sopra citato viene determinato sulla scorta delle tariffe applicate, dalle società di revisione e certificazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, al revisore esperto (senior) in base al numero delle ore desunte dai verbali di accesso, con un massimale di lire tre milioni (ora millecinquecentoquarantanove/39 euro). Tale importo potrà essere aumentato fino ad un massimo del doppio per tener conto della redazione della relazione ispettiva, della raccolta degli allegati, della complessità e della qualità del lavoro svolto»;

Ritenuto di rivalutare, in considerazione del tempo trascorso, l'entità del compenso e di stabilire un diverso criterio che preveda anche la possibilità di procedure di aggiornamento, in relazione all'andamento del costo della vita;

Decreta:

Articolo unico

1. E' abrogato l'art. 6 del decreto ministeriale 18 giugno 1993 citato in premessa.

2. Il compenso da corrispondere agli esperti con onere a carico delle società fiduciarie e di revisione ispezionate, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, viene determinato in considerazione della durata desunta dai verbali di accesso, con un massimale di duemilacinquecento euro.

3. Tale importo potrà essere aumentato fino ad un massimo del

doppio tenuto conto dell'opera prestata, della complessità dell'ispezione, nonché della sollecitudine con la quale sono state condotte le relative operazioni.

4. Il compenso di cui al comma precedente potrà essere ulteriormente incrementato sino all'80% se la società ispezionata amministra una massa fiduciaria uguale o maggiore di duecentocinquanta milioni di euro.

5. Annualmente, con provvedimento del direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, il massimale, di cui al comma 1, sarà incrementato dell'aumento registrato, rispetto al valore medio dell'anno precedente, degli indici dei prezzi al consumo calcolati dall'ISTAT.

Roma, 8 luglio 2005

Il Ministro: Scajola